

Codice A1604A

D.D. 19 luglio 2016, n. 260

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "P3", ubicato in Regione Pralino, nel Comune di Sandigliano (BI) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) - Modifica della determinazione n. 426 del 17 ottobre 2012.

(omissis)
IL DIRIGENTE

(omissis)
determina

a) Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 426 del 17 ottobre 2002 con il presente atto.

b) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P3", ubicato in *Regione Pralino*, nel Comune di Sandigliano (BI) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., é definita come risulta nell'elaborato "*Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Sandigliano – L.R. 30 Aprile 1996 N. 22 – Studio idrogeologico per la definizione delle aree di salvaguardia del pozzo 3 (pozzo Pralino) ad uso idropotabile dell'acquedotto di Sandigliano – Elaborato 2 – Planimetria con delimitazione aree di salvaguardia – Scala 1:1.000 – Febbraio 2015*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

c) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 3,50 l/s, corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo in seguito all'istanza di rinuncia parziale della concessione assentita con la determinazione n. 1475 dell'8 aprile 2003 della Provincia di Biella.

d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In relazione alle attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, stante che le particelle catastali, ordinariamente coltivate, ricadono nella "Classe 4", l'apporto dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà, in funzione delle caratteristiche pedologiche e strutturali del suolo, bilanciare in maniera accurata i prevedibili asporti delle sostanze minerali da parte della colture dalla porzione di terreno interessata dalle loro radici. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere pertanto effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di un Piano specifico di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che i conduttori delle particelle interessate dovranno sottoscrivere e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sandigliano (BI) – S.I.I. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sandigliano – S.I.I. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sandigliano affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin